

686 146



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione Dibattimento Penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Stefania Ciervo, alla pubblica udienza del 1 marzo 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

1, ed ivi
elettivamente domiciliato in via

- *Libero assente*

Difeso di fiducia dagli Avv. **i Domenico Francesco Cozzupoli**
del foro di Reggio Calabria

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 44 lettera b) del D.P.R. n° 380/2001 per aver iniziato continuato ed eseguito in assenza del permesso di costruire le seguenti opere:

1. una struttura in ferro tipo "pergolato" senza manto di copertura della misura di metri 17,60x6,60 nonché cinque pilastri in c.a. delle dimensioni di metri 0,30x0,30x2,45 sui quali è appoggiato dal lato ovest il suddetto pergolato.
In Reggio Calabria, accertato il 25 febbraio 2011

b) del reato di cui agli artt. 64 e 71, 65 e 72 del D.P.R. n° 380/2001, perché, realizzava le strutture in cemento armato, indicate al capo che precede, non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori del Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;
In Reggio Calabria, accertato il 25 febbraio 2011

c) del reato di cui agli artt. 93 e 95 del D.P.R. n° 380/2001 per aver eseguito, i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente;
In Reggio Calabria, accertato il 25 febbraio 2011

d) del reato p. e p. dall'art. 81. cpv c.d. e art. 181 D.L.vo 42/2004 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, eseguiva le opere di cui al capo A), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale in assenza di autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo
In Reggio Calabria, accertato il 25 febbraio 2011

Nr. 100007/13 R.G.T.
Nr. 4233/11 R.G.N.R.

DEPOSITATA

il _____

AVVISO DEPOSITO SENT.
COMUNICATO A

PG _____

PM _____

Imputato _____

Difensore

Parte Civile

IRREVOCABILE

il _____

PROPOSTO APP/RICORS

il _____

da _____

COMUNICATO

il _____

a _____

ESTRATTO ESECUTIVO

TRASMESSO FL NOTI

il _____

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda.

La Difesa dell'imputato ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato;
in subordine minimo della pena e benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato veniva accusato

La polizia municipale del Comune di Melito P.S. aveva effettuato un accertamento di regolarità edilizia, su segnalazione anonima, in un terrazzo, appartenente a li _____ sito in via _____

In particolare, gli operanti verificavano che il proprietario dell'immobile, al momento dell'ispezione, stava pitturando una intelaiatura in ferro, non coperta e non tamponata, di 17,60 per 6,60 metri, posta sull'ultimo piano dell'immobile.

Il teste partecipante al sopralluogo, dichiarava peraltro che si trattava di una costruzione di vecchia edificazione, tanto che la stessa non era stata sottoposta a sequestro. L'imputato comunque non era stato in grado di fornire alcuna documentazione.

Veniva poi escusso il teste della Difesa dell'imputato, vicino di casa di
il teste riferiva che il pergolato in questione (posto nella terrazza del Iaria) che si vede dal proprio
appartamento, era stato costruito dal padre dell'imputato, intorno agli anni '70.

Ciò posto, va osservato che, se da un lato, i reati contestati sono pienamente configurati, essendo stata realizzata una costruzione in assenza del titolo abilitativo necessario: sul punto va osservato, che non può applicarsi la sentenza del Consiglio di Stato, n. 306 del 2017, in quanto il pergolato del caso che ci occupa è stato realizzato in ferro e non in legno o altro materiale facilmente amovibile. Dall'altro lato, non può ritenersi provata la riconducibilità della loro commissione all'imputato.

Le dichiarazioni del teste trovano invero riscontro i quanto riferito dai testi di pg in ordine al tempo, non certamente recente, in cui fu realizzata l'opera abusiva.

Ne consegue che l'imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto, essendo il reato stato commesso proprio in concomitanza con il periodo di nascita dello stesso.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

l'imputato dai i reati a lui ascritti, per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

stabilisce

il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

Reggio Calabria, 1 marzo 2019

Il Giudice
Stefania Ciervo



Tribunale di Reggio Calabria
Sez. Penale - Reato Generale
Deposito in Cancelleria

Oggi

30 MAG. 2019

L'Assistente Giudiziario

IL CANCELLIERE

(Giuseppe Tramontana)

